

PARTE I: INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Popolare Etica Società Cooperativa per Azioni – Sede Legale e Amministrativa: Via Niccolò Tommaseo, 7 - 35131 Padova
Sito Internet: www.bancaetica.it - E-mail: posta@bancaetica.it - Tel. 049 8771111 - Codice ABI 05018 Iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al numero 5399 - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 02622940233 - Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Capitale Sociale e riserve al 31/12/2008 € 26.104.304,00

PARTE II: CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI**Struttura e Funzione Economica**

E' un conto riservato alle persone fisiche socie di Banca Etica, su cui la banca mette a disposizione del cliente, per un tempo determinato (massimo 21 anni più la frazione dell'anno in corso al momento del perfezionamento dell'operazione) una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata e variabile nel tempo. Tale somma finanzia la spesa sostenuta per l'installazione di un impianto fotovoltaico, compresi i costi di progettazione, installazione, acquisto materiali, estensione garanzie, assicurazione ed IVA, oltre la propria disponibilità.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.
- la presenza di un tasso minimo (cd. tasso "floor") in caso di finanziamento a tasso variabile non consente di beneficiare delle eventuali riduzioni dei tassi di mercato oltre la soglia del predetto tasso minimo.

PARTE III: CONDIZIONI ECONOMICHE**IMPORTO FINANZIABILE:**

Il finanziamento copre le spese di progettazione, installazione, acquisto materiali, estensione garanzie, assicurazione ed IVA per impianti di potenza inferiore ai 6 kWp. Il finanziamento arriva fino al 100% delle spese. L'importo massimo finanziabile è pari a 6.500 Euro per kWp.

DURATA:

Massima 21 anni più la frazione dell'anno in corso al momento del perfezionamento dell'operazione.

RIMBORSO:

Il fido verrà decurtato al 31/12 di ogni anno per un importo concordato e comunicato nella lettera d'esito. Liquidazione interessi annuale al 31/12 di ogni anno.

MESSA A DISPOSIZIONE DELLA SOMMA:

Fino al 100% dell'importo deliberato alla presentazione di fattura di acconto pari ad almeno il 30% del valore del finanziamento.

GARANZIE:

Canalizzazione irrevocabile del contributo in Conto Energia.

ALTRI VINCOLI:

Il conto di servizio su cui verrà appoggiato il fido non potrà essere movimentato se non per l'accredito dei contributi in conto energia o di eventuali versamenti da parte del cliente. Nel caso in cui a seguito di decurtazione della linea, così come previsto nella lettera d'esito, si verificasse uno sconfinamento, la banca si riserva la facoltà di addebitare a saldo, il conto corrente ordinario del cliente.

CONTO EnergETICO**TASSI**

Tasso creditore annuo	0,10% lordo (0,07% al netto della rit. fiscale del 27%)
Tasso debitore annuo	IRS 20 anni lettera + 3.50 punti percentuali (*)
Tasso Variabile	Euribor 3 mesi + 2,50 punti percentuali
Capitalizzazione interessi creditori e debitori	annuale
Calcolo degli interessi	eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile

TASSI SOGLIA CAP & FLOOR

Le variazioni del tasso di interesse applicato, come contrattualmente stabilito, seguono le variazioni del parametro di riferimento, in diminuzione fino al raggiungimento del tasso minimo prefissato (FLOOR), in aumento fino al raggiungimento del tasso massimo (CAP) stabilito, come segue:
Tasso minimo (FLOOR) al 4% - Tasso Massimo (CAP) al 10%

ALTRE SPESE

Spese di istruttoria del finanziamento appoggiato	1% minimo di 200.00€
Commissione di massimo scoperto	0,00%
Imposta Sostitutiva	0,25% come da normativa vigente per le operazioni di finanziamento con durata superiore a 18 mesi

ALTRE SPESE DI TENUTA CONTO

Spese forfettarie annue	12,00€
Invio dell'estratto conto mensile/quindicinale/decadale cartaceo	2,00€
Invio dell'estratto conto trimestrale cartaceo	1,00€
Invio documenti di trasparenza	gratuito
Invio docum. Variazioni condizioni	gratuito
Spese di invio contabili (su richiesta)	1,60€

ALTRE CONDIZIONI

IMPOSTA DI BOLLO ANNUALE (ai sensi del DPR 642/72 - recupero trimestrale)	34,20€
---	--------

DISPONIBILITA'

Disponibilità bonifici	data valuta
------------------------	-------------

FOGLIO INFORMATIVO - aggiornato al 01-09-2009

Ai sensi della delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003 e delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 25/07/2003

Versamento assegni bancari	6 giorni lavorativi
Versamento assegni circolari	3 giorni lavorativi
Versamento contanti presso Poste Italiane	4 giorni lavorativi

SERVIZIO NEGOZIAZIONE ASSEGNI

Versamento assegni bancari	4 giorni lavorativi
Versamento assegni circolari	3 giorni lavorativi
Disponibilità versamento assegni bancari	6 giorni lavorativi
Disponibilità versamento assegni circolari	3 giorni lavorativi

BONIFICI ITALIA

Valuta bonifici interni tra correntisti di Banca Etica	valuta compensata
Disponibilità bonifici	data valuta

INCASSI VARI

Versamento contanti	valuta giornata
Versamento contanti presso Poste Italiane	4 giorni lavorativi
Versamento su conto corrente postale n. 12182317 intestato a Banca Popolare Etica	10 giorni fissi
Prelevamento contante	data dell'operazione
Disponibilità versamento contanti presso Poste Italiane	4 giorni lavorativi

(*) IRS LETTERA = saggio nominale annuo di interesse, arrotondato allo 0,05 superiore, pubblicato su "il Sole 24 Ore" il giorno 20 di ogni mese, o se non disponibile il giorno di pubblicazione antecedente, con validità per il mese successivo.

PARTE IV: CLAUSOLE CONTRATTUALI

S'illustrano qui di seguito le clausole che recano i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti tra banca e Cliente:

Il conto di servizio su cui verrà appoggiato il fido non potrà essere movimentato se non per l'accredito dei contributi in conto energia o di eventuali versamenti da parte del cliente.

Art.1 - FIRME AUTORIZZATE -

Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla banca finché questa non abbia ricevuto comunicazione per mezzo di lettera raccomandata e non siano trascorsi sette giorni dal ricevimento di detta comunicazione. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

Art.6 - RITENZIONE COMPENSAZIONE E BENEFICIO DEL TERMINE -

La banca in garanzia di qualunque suo credito verso il Correntista, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale, è investita di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Correntista che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla banca o pervengano ad essa successivamente. Quando esistono tra la banca ed il Correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art.1186 Cod. Civ., od al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria od economica del Correntista e tali da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso, fermo restando che dell'intervenuta compensazione – e ciò anche in deroga alla convenzione d'assegno – la banca darà prontamente comunicazione al Correntista. Se il conto è intestato a più persone, la banca ha la facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di permanenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

Art.8 - RECESSO -

Salvo diverso accordo, e fermo restando quanto disposto nell'articolo successivo per l'ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto, nonché di recedere, in qualsiasi momento, con preavviso di un giorno, dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto. Qualora il correntista rivesta la qualità di Consumatore ai sensi dell'art.1469-bis, c. 2, Cod. Civ. la banca potrà recedere dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno in qualsiasi momento con preavviso di quindici giorni o, senza preavviso, in presenza di giustificato motivo. Qualora la banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti e a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella ora indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell'art.9 della legge 15 dicembre 1990, n.386 e successive integrazioni e/o modificazioni.

Qualora il cliente receda dal contratto di conto corrente, la banca, fermo restando quanto disposto dal comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella ora indicata.

In deroga a quanto previsto nel primo e nel terzo comma del presente articolo, il cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto – al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti – comunicare alla banca un termine di preavviso maggiore di quello indicato al predetto primo comma, ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante. L'esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla Banca entro i limiti di capienza del conto. Tutte le obbligazioni del Correntista verso la banca, ed in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di fido, si intendono assunte in via indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 9. APERTURA DI CREDITO. Le aperture di credito che la Banca ritenesse eventualmente di concedere al Correntista sono soggette alle seguenti condizioni:

a) il Correntista può utilizzare in una o più volte la somma messaggi a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità; b) se l'apertura di credito è a tempo determinato, il Correntista è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto a lui

FOGLIO INFORMATIVO - aggiornato al 01-09-2009

Ai sensi della delibera C.I.C.R. del 4 marzo 2003 e delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia del 25/07/2003

dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni accessorio, anche senza una espressa richiesta dalla Banca; c) la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, con comunicazione scritta, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla. Per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a cinque giorni dalla ricezione della raccomandata; d) qualora il Correntista rivesta la qualità di consumatore ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 Codice del Consumo, la Banca ha la facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con preavviso di cinque giorni. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la Banca ha la facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato l'affidamento al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, il termine di preavviso di giorni quindici; e) analoga facoltà di recesso ha il Cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto; f) in ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso; g) le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite; h) le norme sub c), d) ed e) si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Correntista.

Art. 10 - INVIO E APPROVAZIONE ESTRATTI CONTO -

Ad ogni chiusura contabile la banca invierà gli estratti conto entro il termine di 40 giorni dalla chiusura a norma dell'art.1713 Cod. Civ.. Il Correntista ha facoltà di richiedere l'invio degli estratti con periodicità diverse ma non inferiori a tre mesi. Trascorsi 60 giorni dal ricevimento dell'estratto ed in assenza di reclamo scritto nel termine si intendono approvate le relative risultanze contabili. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell'estratto conto; siffatta rettifica od accreditamento è fatta senza spese per il cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di invio dell'estratto, la banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.

Art. 11 - ASSENZA DI MOVIMENTAZIONE -

Ove il conto non presenti movimentazione da oltre un anno con un saldo creditore non superiore a € 258,23 la banca, previo contatto con il Correntista e salvo diverse istruzioni di questi, provvederà ad estinguere il rapporto.

Art. 12 - COINTESTAZIONE -

In caso di cointestazione le comunicazioni, notifiche e invio di estratti conto fatti dalla banca ad uno solo dei cointestatari sono operanti a tutti gli effetti nei confronti degli altri, fatti salvi speciali differenti accordi.

Art. 13 - FIRMA DISGIUNTA -

In caso di cointestazione a firma disgiunta ciascun intestatario potrà disporre separatamente sul conto, anche estinguendo il rapporto, con piena liberazione della banca anche nei confronti degli altri cointestatari. La banca in deroga all'art.190 del Cod. Civ. potrà agire per il recupero dell'intero suo credito in via principale sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari.

Art. 15. MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI.

La banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni del presente contratto, rispettando le prescrizioni dell'articolo 118 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.385, Testo Unico Bancario, e successive modificazioni e disposizioni di attuazione, il cui contenuto è inserito nell'Avviso denominato "Principali norme di trasparenza", affisso e disponibile nei locali aperti al pubblico della Banca.

N.B. In considerazione del fatto che una delle modalità di disposizione maggiormente utilizzata riguarda gli ordini di bonifico, si invita la Clientela a prendere visione delle condizioni di detto servizio mediante il relativo Foglio Informativo disponibile presso tutte le filiali e uffici della banca e asportabile dal Cliente.

La mancata canalizzazione del contributo e dei flussi eventualmente derivanti dalla vendita di energia costituisce giusta causa di recesso da parte della Banca dall'affidamento concesso.

Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare il conto corrente ordinario intestato al Cliente stesso per tutte le somme dovute ed eventualmente non pagate in relazione all'affidamento concesso ed a eventuali sconfinamenti".

Nell'ipotesi di alienazione o trasferimento a terzi della proprietà dell'immobile sul quale insiste l'impianto finanziato, la Banca ha il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., e di esigere l'immediato rimborso di ogni suo credito.

CAP AND FLOOR

Ove sia contrattualmente previsto un tasso variabile collegato ad un parametro di indicizzazione, le parti convengono espressamente che il tasso d'interesse finito applicato alle singole scadenze, calcolato secondo quanto contrattualmente previsto, non possa comunque eccedere il limite di tasso massimo (cd. Tasso Cap) del 10% nè il limite di tasso minimo (cd. Tasso Floor) del 4%. Nel caso in cui il tasso d'interesse, determinato con le modalità sopra indicate, a seguito delle variazioni del parametro di indicizzazione nel periodo di riferimento, superi il suddetto tasso massimo Cap, non si terrà conto di tale variazione in aumento e si applicherà, per il periodo in questione, il tasso finito massimo coincidente con il predetto tasso Cap. Per contro, qualora il tasso di interesse risulti inferiore al tasso minimo Floor, non si terrà conto di tale variazione in diminuzione e si applicherà per il periodo in questione il tasso finito minimo coincidente con il predetto tasso Floor.

"Ufficio Reclami: La Banca aderisce all'accordo interbancario per la costituzione dell'ufficio reclami della clientela e dell'Ombudsman Bancario. E' istituito presso la sede della Banca l'Ufficio Reclami al quale il cliente potrà rivolgersi per iscritto. L'Ufficio Reclami provvederà a rispondere alle richieste entro sessanta giorni. Per maggiori informazioni è a disposizione l'Avviso recante le principali norme di trasparenza".

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE**Saldo contabile:**

saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/avere in cui sono compresi importi non ancora giunti a maturazione.

Saldo disponibile:

giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata.

Tasso debitore (- per utilizzi entro i limiti del fido – per utilizzi oltre i limiti del fido – per utilizzi senza fido):

tasso annuo con capitalizzazione annuale. Il tasso nominale applicato è effettivo in quanto non viene applicata la commissione di massimo scoperto.

Commissione massimo scoperto:

commissione calcolata sul più alto saldo debitore del periodo, per utilizzi entro i limiti del fido concesso. Banca Etica non applica la commissione di massimo scoperto.

Spese di liquidazione interessi debitori:

comprende le spese collegate al conteggio annuale degli interessi debitori. N.B. non cumulano con eventuali spese per il conteggio di interessi creditori.

Spese di istruttoria:

spese per le indagini e l'analisi espletate dalla banca volte a determinare la capacità di indebitamento del cliente e la forma di finanziamento più opportuna.

Commissioni per l'invio estratto conto (ogni invio):

sono le commissioni per l'invio di un estratto conto secondo la periodicità pattuita.

Spese di liquidazione:

sono le spese per ogni determinazione ordinaria delle competenze – conteggio annuale degli interessi creditori.

Spese di documentazione:

spese per invio della corrispondenza e/o di contabili e/o comunicazioni varie.

Tasso creditore:

tasso nominale annuo con la capitalizzazione annuale.

Valute sui versamenti:

indica, con riferimento alla data dell'operazione, la decorrenza dei giorni utili lavorativi per il calcolo degli interessi.

Valute sui prelevamenti:

indica, indipendentemente dalla data di negoziazione, l'effettiva data di addebito per il conteggio dei giorni da imputare al calcolo degli interessi.

Disponibilità su versamenti di assegni e delle somme accreditate:

termini di disponibilità (non stornabilità) – salvo casi di forza maggiore – espressi in giorni successivi fissi alla data di negoziazione e/o di lavorazione del versamento.

Commissione massimo scoperto:

commissione calcolata sul più alto saldo debitore del periodo, per utilizzi entro i limiti del fido concesso.

IRS lettera:

saggio nominale annuo di interesse, arrotondato allo 0,05 superiore, pubblicato su "il Sole 24 Ore" il giorno 20 di ogni mese, o se non disponibile il giorno di pubblicazione antecedente, con validità per il mese successivo.

Euribor (Euro Interbank Offered Rate):

Tasso di interesse, applicato ai prestiti in euro, calcolato giornalmente come media semplice delle quotazioni rilevate a mezzogiorno su un campione di banche con elevato merito di credito selezionato periodicamente dalla European Banking Federation.

TASSI SOGLIA CAP e FLOOR:

Clausola di contratto. Sancisce che il tasso d'interesse variabile di cui sarà caricato il beneficiario di un finanziamento non potrà superare un valore massimo fissato (CAP) e un valore minimo (FLOOR) nel momento dell'accensione dello stesso. Quindi, il CAP è la soglia massima che può raggiungere il tasso d'interesse e il FLOOR la soglia minima.

Portabilità:

in caso di mutuo, apertura di credito ed altri contratti di finanziamento, il cliente – così come previsto dall'art. 8 della legge 2 aprile 2007, n. 40 - ha la possibilità di esercitare la facoltà di surroga di cui all'art. 1202 c.c.. Per esercitare la surrogazione, è necessario: a) che il mutuo del nuovo finanziatore e la quietanza del vecchio finanziatore risultino da atto con data certa; b) che nell'atto del nuovo mutuo sia specificamente indicata la finalità di estinzione del vecchio finanziamento; c) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Su richiesta del debitore, il creditore non può rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione. E' nullo ogni patto con cui si impedisca o si renda oneroso per il cliente l'esercizio della facoltà di surrogazione.

Da compilare solo in caso di offerta fuori sede, per l'identificazione del soggetto che entra in rapporto con il cliente.

Offerta fuori sede effettuata mediante il Sig.

con la qualifica di:

Eventuale iscrizione all'Albo Unico dei Promotori Finanziari (provvedimento n. _____ del _____)